
		
UNIONE EUROPEA	REGIONE CALABRIA	REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CALABRIA

ASSESSORATO

“ATTIVITA’ PRODUTTIVE”

**LEGGE 598/94 art. 11
PACCHETTO INTEGRATO DI AGEVOLAZIONI (PIA)**

PIANO DI INVESTIMENTI PER I SETTORI: COSTRUZIONI,
COMMERCIO E SERVIZI.

PIANO DI CONSOLIDAMENTO DELLE PASSIVITA’ A BREVE.

PIANO DI INVESTIMENTI SETTORE INDUSTRIALE
(MANIFATTURIERO ED ESTRATTIVO).

**TIPOLOGIA DEL PROCEDIMENTO:
SPORTELLO VALUTATIVO**

BANDO PUBBLICO

Il PIA “legge 598/94 art. 11” è finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- sostenere in maniera efficace le imprese nell’implementazione dei loro programmi di sviluppo aziendale;
- rafforzare i sistemi produttivi esistenti ed in via di formazione migliorando il livello di competitività delle singole imprese attraverso l’adozione di innovazioni tecnologiche, organizzative, commerciale, di tutela ambientale e di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- adeguamento della struttura economico finanziaria delle imprese, anche attraverso il consolidamento dei debiti a breve in finanziamenti a medio termine;
- favorire la creazione e l’attrazione di nuove iniziative imprenditoriali nei settori strategici per l’economia regionale.

Le iniziative agevolabili attraverso la il PIA legge 598 art. 11 sono esclusivamente Piani di Sviluppo Aziendale. Ciascun Piano di Sviluppo Aziendale deve essere organico e funzionale, da solo idoneo, cioè, a conseguire gli obiettivi produttivi ed economici prefissati dall’impresa.

I Piani di Sviluppo Aziendale sono ammissibili alle agevolazioni dei Pacchetti Integrati di Agevolazione anche nel caso in cui prevedono la realizzazione di un solo Piano specifico, e si sviluppa nei seguenti Piani:

- Piano di Investimenti per i Settori Costruzioni, Commercio e Servizi;
- Piano di Consolidamento delle Passività a Breve;
- Piano di Investimenti Settore Industriale (Manifatturiero ed Estrattivo).

BENEFICIARI

- Possono beneficiare degli aiuti le micro, piccole e medie imprese industriali, commerciali e di servizi, costituite anche in forma cooperativa, ivi incluse le imprese artigiane limitatamente al settore D - Manifatturiero, (in possesso dei parametri dimensionali definiti dall’allegato I del Regolamento CE n. 800/2008), ed in contabilità ordinaria.
- I soggetti beneficiari devono avere un’unità operativa iscritta al R.E.A. situata nel territorio della Regione Calabria alla data di presentazione della Richiesta di intervento.

INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Gli investimenti produttivi sono ammessi alle agevolazioni se avviati dopo la data di concessione dell’intervento contributivo.

Gli investimenti devono essere finalizzati:

- a) alla realizzazione di “nuove iniziative” produttive;
- b) all’ampliamento di unità produttive esistenti;
- c) all’ammodernamento, alla riconversione, alla riattivazione e al trasferimento di impianti produttivi esistenti.

INDICE

PIANO DI INVESTIMENTI PER I SETTORI: COSTRUZIONI, COMMERCIO E SERVIZI.

PARTE I

Riferimenti Normativi.....	3
----------------------------	---

PARTE II

Definizioni	4
-------------------	---

PARTE III

Soggetti Richiedenti.....	6
Soggetti Beneficiari.....	6
Attività Ammesse all'intervento	6
Iniziative Ammissibili	6
Operazioni Agevolabili	10
Intervento Contributivo	10
Procedimento	13
Variazioni.....	15
Revoca del Contributo	15
Procedimento di Revoca	16
Ispezioni e Controlli	17

PIANO DI CONSOLIDAMENTO DELLE PASSIVITÀ A BREVE. 18

PARTE I

Riferimenti normativi.....	18
----------------------------	----

PARTE II

Definizioni	19
-------------------	----

PARTE III

Soggetti Richiedenti.....	20
Soggetti Beneficiari.....	20
Attività Ammesse all'intervento	20
Operazioni Agevolabili	21
Intervento Contributivo	21
Procedimento	23
Variazioni.....	24
Revoca del Contributo	25
Procedimento di Revoca	26
Ispezioni e Controlli	27

PIANO DI INVESTIMENTI SETTORE INDUSTRIALE (MANIFATTURIERO ED ESTRATTIVO).. 28

PARTE I

Riferimenti normativi.....	28
----------------------------	----

PARTE II

Definizioni	29
-------------------	----

PARTE III

Soggetti Richiedenti.....	31
Soggetti Beneficiari.....	31
Attività Ammesse all'intervento	31
Iniziative Ammissibili	32
Operazioni Agevolabili	35
Intervento Contributivo	35
Procedimento	38
Variazioni.....	40
Revoca del Contributo	40
Procedimento di Revoca	41
Ispezioni e Controlli.....	42

LEGGE 598/94, ART. 11

PIANO DI INVESTIMENTI PER I SETTORI: COSTRUZIONI, COMMERCIO E
SERVIZI

PARTE I

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge 27.10.1994, n. 598, art. 11;
- Legge 8.8.1995, n. 341, art. 3;
- Decreto del Ministro del Tesoro del 11.7.95;
- Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 30.4.98;
- Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 123;
- Legge Regionale n. 40 del 12 dicembre 2008;
- Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15.12.2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (*de minimis*), pubblicato sulla G.U.U.E. L 379 del 28.12.2006;
- Regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 06.08.2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla G.U.U.E. L 214 del 09.08.2008.
- gli Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007-2013 (2006/C 54/08) della Commissione Europea, pubblicati sulla GUCE C 54/13 del 4.03.2006.
- Regolamento (CE) N. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 358 del 16 dicembre 2006

LEGGE 598/94, ART. 11

PIANO DI INVESTIMENTI PER I SETTORI: COSTRUZIONI, COMMERCIO E SERVIZI

PARTE II DEFINIZIONI

Nelle presenti disposizioni l'espressione:

1. "*Gestore*" indica il soggetto amministratore dell'intervento convenzionato con la Regione Calabria; il Gestore provvede a disciplinare con apposita circolare i propri rapporti con i soggetti richiedenti;
2. "*PMI*", indica le micro, piccole e medie imprese, ivi incluse le imprese artigiane limitatamente al settore D - Manifatturiero, costituite anche in forma cooperativa, in possesso, alla data di presentazione della richiesta di ammissione, dei rispettivi parametri dimensionali calcolati secondo quanto previsto dal decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005 ed in contabilità ordinaria;
3. "*Banche*", indica le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385;
4. "*Società di Leasing*", indica gli intermediari finanziari operanti nel settore della locazione finanziaria iscritti negli elenchi speciali di cui agli art. 106 (limitatamente alle società appartenenti a Gruppo Bancario, così come definito ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385) e 107;
5. "*Confidi*", indica i soggetti di cui all'articolo 13 del decreto legge 30.9.2003, n. 269, convertito nella legge 24.11.2003, n. 326;
6. "*Operazioni finanziarie*", indica i finanziamenti, ivi compresa la locazione finanziaria, concessi da Banche o Società di Leasing in favore di piccole e medie imprese, come sopra definite;
7. "*Tasso di riferimento*" indica il tasso, indicato ed aggiornato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione di cui all'art. 2, comma 2 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123, vigente alla data di arrivo della richiesta di intervento a UniCredit MedioCredito Centrale S.P.A;
8. "*Tasso di contribuzione*" indica la quota parte del *tasso di riferimento* a carico della Regione Calabria;
9. "*Comitato*", indica l'organo deliberante del Gestore;
10. "*Impresa in difficoltà*" (Regolamento CE n. 800/2008) indica una PMI che soddisfa le seguenti condizioni:
 - a) qualora, se si tratta di una società a responsabilità limitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;
 - b) qualora, se si tratta di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità

LEGGE 598/94, ART. 11

PIANO DI INVESTIMENTI PER I SETTORI: COSTRUZIONI, COMMERCIO E SERVIZI

illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi,

- c) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

Una PMI costituitasi da meno di tre anni non è considerata un'impresa in difficoltà per il periodo interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste alla precedente lettera c);

11. *“Domanda di agevolazione”* indica la domanda presentata dalle PMI alla banca, intermediario finanziario e confidi regionali;
12. *“Richiesta di intervento”* indica la richiesta presenta al soggetto Gestore;
13. *“Avvio dell’investimento”* indica la prima, in ordine cronologico, delle attività che presuppongono l’inizio di esecuzione dell’investimento: emissione fattura di acquisto, stipula del contratto di acquisizione, pagamenti a qualsiasi titolo ad eccezione della costituzione di cauzioni e caparra confirmatoria;
14. *“Investimenti ammissibili”*, *gli investimenti con data di avvio successiva alla delibera di concessione dell’intervento contributivo*;
15. *“Finanziamento ammissibile”*, il finanziamento sul quale si calcola il contributo agli interessi;
16. *“Realizzazione dell’investimento”* indica:
 - a) nel caso di finanziamento mediante sconto di effetti, che:
 - il contratto di acquisto è stato stipulato;
 - il macchinario è stato consegnato;
 - il costo del macchinario è stato fatturato;
 - gli effetti sono stati emessi;
 - il netto ricavo dell’operazione di sconto è stato erogato;
 - b) nel caso di finanziamento bancario, che:
 - il contratto di acquisto è stato stipulato;
 - il macchinario è stato consegnato;
 - il finanziamento è stato erogato;
 - il costo del macchinario è stato fatturato;
 - c) nel caso di locazione finanziaria, che:
 - il contratto di leasing è stato stipulato;
 - il verbale di consegna è stato sottoscritto dall’utilizzatore.

PARTE III
RICHIEDENTI, BENEFICIARI, ATTIVITA' ESCLUSE, INIZIATIVE ED
OPERAZIONI AMMISSIBILI

1 SOGGETTI RICHIEDENTI

1.1 Possono presentare richiesta di intervento:

- a. le *Banche*, previa delibera bancaria di finanziamento;
- b. le *Società di Leasing*, previa delibera di leasing di finanziamento;
- c. i *Confidi Regionali*, previa delibera di garanzia.

1.2 I soggetti richiedenti sono tenuti a stipulare apposita convenzione con il Gestore.

2 SOGGETTI BENEFICIARI

2.1 Soggetti beneficiari sono le *PMI*.

2.2 I soggetti beneficiari devono avere un'unità operativa iscritta al R.E.A. situata nel territorio della Regione Calabria alla data di presentazione della Richiesta di intervento.

3 ATTIVITÀ AMMESSE ALL'INTERVENTO

3.1 Sono ammessi all'intervento gli investimenti finalizzati all'esercizio delle seguenti attività economiche (classificazione ATECO 2002):

- F Costruzioni;
- G Commercio all'Ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa;
- K (attività immobiliari, noleggio, informatica) limitatamente alle divisioni K72 (informatica e attività connesse).

4 INIZIATIVE AMMISSIBILI

4.1 Sono ammissibili:

Investimenti in:

- A) Nuovi macchinari utensili o di produzione ed attrezzature;
- B) Tutela ambientale;
- C) Innovazione organizzativa;

LEGGE 598/94, ART. 11

PIANO DI INVESTIMENTI PER I SETTORI: COSTRUZIONI, COMMERCIO E SERVIZI

- D) Innovazione commerciale;
- E) Sicurezza sui luoghi di lavoro.

Gli investimenti relativi ai moduli B-C-D-E sono ammissibili a condizione che nel programma di investimento siano presenti almeno il 30% di spese ammissibili correlate al modulo A.

In particolare:

A) Nuovi macchinari utensili o di produzione ed attrezzature

A titolo esemplificativo e non esaustivo si precisa che si considerano macchine utensili o di produzione:

- a) i sistemi di macchine, comprese le parti complementari e gli accessori;
- b) i macchinari e le attrezzature, portatili, fisse o semoventi, per manipolare, trasportare e sollevare materiali (gru, carri ponte, carrelli, carrelli elevatori, nastri trasportatori, macchine operatrici semoventi, ecc.);
- c) gli impianti di condizionamento d'aria;
- d) gli impianti elettrici, di segnalazione ed audiovisivi.

B) Tutela ambientale.

- a) installazioni di raccolta, trattamento ed evacuazione dei rifiuti inquinanti solidi, liquidi o gassosi;
- b) installazione di dispositivi di controllo dello stato dell'ambiente;
- c) interventi per la razionalizzazione degli usi di acqua potabile e la protezione delle fonti;
- d) servizi finalizzati all'ottenimento di certificazioni di qualità ambientale e spese relative al rilascio delle certificazioni medesime.

Gli investimenti dovranno consentire al beneficiario di innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle sue attività, al di là delle soglie fissate da norme comunitarie.

C) Innovazione organizzativa.

- a) servizi per check-up sulla struttura aziendale per rilevare la situazione presente in azienda per quanto concerne gli approvvigionamenti e la commercializzazione, il lavoro, la produzione, il personale e le risorse strumentali;
- b) servizi per l'elaborazione di nuovi modelli organizzativi (analisi della redditività, individuazione dei tempi morti di produzione, gestione passaggi, ottimizzazione scarti di produzione, ecc.);

LEGGE 598/94, ART. 11

PIANO DI INVESTIMENTI PER I SETTORI: COSTRUZIONI, COMMERCIO E SERVIZI

- c) servizi per la realizzazione e/o acquisizione di sistemi di rilevazione automatica dei costi aziendali (studi per contabilità industriali, per centri di costo, per commessa, ecc.);
- d) spese per l'acquisizione di strumenti informatici per home-banking e per sistemi di qualità;
- e) servizi ed investimenti connessi alla realizzazione di progetti di ottimizzazione della logistica;
- f) servizi finalizzati all'ottenimento di certificazioni (sistemi di qualità del prodotto del processo, ambientali e sociali) e spese relative al rilascio delle certificazioni medesime.
- g) servizi finalizzati all'ottenimento di certificazioni per la responsabilità amministrativa D. lg 231/01 e art 54 L.R. 15/2008 e spese relative al rilascio delle certificazioni medesime.

Le spese del presente modulo sono ammissibili nella misura massima del 20% delle spese complessivamente ammissibili relative ai moduli A, B ed E anche se presentati singolarmente.

D) Innovazione Commerciale.

- a) servizi per la realizzazione di iniziative promozionali e di marketing;
- b) realizzazione o acquisizione di beni materiali utilizzati nell'espletamento dell'attività di marketing;
- c) costi del personale dipendente nell'attività di marketing dei risultati della ricerca (nel limite del 10% del costo del programma di investimento);
- d) progetti di apertura di nuovi canali commerciali per via telematica tramite la realizzazione diretta o l'acquisizione di un pacchetto completo di prodotti e servizi.
 - nel caso di realizzazione diretta sono agevolabili:
 - acquisto di hardware;
 - acquisto di software (sistema operativo e applicazioni);
 - affitto banda per collegamento rete o accordo con service-provider;
 - realizzazione progetto grafico e gestione del sito e degli applicativi connessi.
 - in caso di acquisizione di un pacchetto è agevolabile il costo fatturato dalla società fornitrice.

Le spese del presente modulo sono ammissibili nella misura massima del 20% delle spese complessivamente ammissibili relative ai moduli A, B ed E anche se presentati singolarmente.

E) Sicurezza sui luoghi di lavoro.

LEGGE 598/94, ART. 11

PIANO DI INVESTIMENTI PER I SETTORI: COSTRUZIONI, COMMERCIO E SERVIZI

- a) servizi per la predisposizione di piani per la realizzazione degli interventi diretti a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) incarichi a società di servizi per la bonifica dei luoghi di lavoro;
- c) adeguamento o sostituzione di macchinari e impianti e loro componenti di sicurezza nell'ambito del processo produttivo ;
- d) servizi finalizzati all'ottenimento di certificazioni della sicurezza aziendale e spese relative al rilascio delle certificazioni medesime ;
- e) programmi di informazione e formazione dei lavoratori e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

4.2 Tutti i beni ed i servizi devono essere:

- nuovi di fabbrica. I beni restaurati, rigenerati o ricondizionati non rientrano nella definizione di "nuovo di fabbrica";
- funzionalmente collegati, in termini di utilizzo, all'attività economica svolta dal soggetto beneficiario;
- utilizzati dal soggetto beneficiario in propria unità produttiva situata nel territorio regionale;
- le macchine portatili o semoventi, utilizzate da personale incaricato dall'impresa beneficiaria nel territorio regionale;
- le macchine impiegate nei cantieri edili, utilizzate da personale incaricato dall'impresa beneficiaria nel territorio regionale;

Sono ammissibili all'intervento agevolativo solo gli investimenti con data di avvio successiva alla delibera di concessione dell'intervento contributivo.

4.3 Sono in ogni caso esclusi:

- veicoli, imbarcazioni e velivoli iscritti ai Pubblici Registri;
- i macchinari ceduti in comodato;
- gli investimenti di mera sostituzione;
- i macchinari destinati ad essere noleggiati senza operatore (c.d. noleggio a freddo).

I servizi di consulenza non devono essere continuativi o periodici né connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa.

Le spese devono risultare regolarmente fatturate; le spese relative a personale dipendente devono essere attestate da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'impresa richiedente.

5 OPERAZIONI AGEVOLABILI

LEGGE 598/94, ART. 11

PIANO DI INVESTIMENTI PER I SETTORI: COSTRUZIONI, COMMERCIO E SERVIZI

- 5.1 *Operazioni finanziarie* effettuate da Banche o da Società di leasing finalizzate agli investimenti di cui al punto 4.1.
- 5.2 L'importo dell'operazione finanziaria può essere: fino al 70% dell'investimento. In nessun caso l'importo dell'operazione finanziaria può essere inferiore al 25 % dei costi ammissibili.
- 5.3 Investimenti di importo complessivo non superiore a Euro 1.000.000,00.
- I beni e servizi possono essere acquisiti:
- ai sensi della legge 28 novembre 1965, n. 1329;
 - tramite operazioni di locazione finanziaria; per le iniziative da realizzare con il sistema della locazione finanziaria non è ammesso il lease-back;
 - tramite finanziamenti bancari.

6 INTERVENTO CONTRIBUTIVO

- 6.1 L'intervento è finalizzato alla sovvenzione del costo di acquisizione del macchinario.
- 6.2 Nel costo del macchinario sono ricomprese, purché inserite nella fattura o nel contratto di acquisizione del macchinario, – nel limite complessivo del 15% del totale – le spese sostenute per montaggio, collaudo, trasporto, imballaggio, formazione del personale all'utilizzo della macchina nonché quelle relative alle opere murarie strettamente indispensabili al funzionamento della macchina stessa.
- 6.3 Sono in ogni caso esclusi gli ammontari relativi all'I.V.A.
- 6.4 Le spese sostenute devono essere debitamente comprovate da idonei titoli di pagamento. I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti, ma solo tramite bonifici bancari, pena l'esclusione del relativo importo dalle agevolazioni.
- Non sono altresì ammessi i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo imponibile dei beni agevolabili sia inferiore ad Euro 500,00.
- 6.5 Possono essere oggetto di accoglimento operazioni riferite ad una stessa unità produttiva o operativa fino a concorrenza del limite di complessivi Euro 1.000.000,00 di costo ammissibile in relazione alle domande presentate dalle imprese ai soggetti di cui al punto 1.1 lettere a, b e c dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno.
- 6.6 Qualora le spese prevedano un importo superiore a quanto previsto nel precedente comma 6.5 lo stesso viene ricondotto dall'Ente gestore a quello massimo ammissibile ai soli fini del calcolo dell'agevolazione.
- 6.7 L'ammontare minimo di mezzi apportati dall'impresa per la realizzazione del programma di investimenti produttivi non deve essere inferiore al 25% degli investimenti ammissibili. A tal fine vengono considerati tutti i mezzi di copertura finanziaria esenti da qualunque aiuto pubblico.
- 6.8 L'ammontare delle agevolazioni calcolato in via provvisoria viene rideterminato a conclusione del programma di investimenti, sulla base delle spese ammissibili

LEGGE 598/94, ART. 11

PIANO DI INVESTIMENTI PER I SETTORI: COSTRUZIONI, COMMERCIO E SERVIZI

effettivamente sostenute e della verifica relativa al rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalla disciplina comunitaria.

- 6.9 Il *tasso di riferimento* applicato all'operazione è quello vigente alla data di arrivo della richiesta di intervento al *Gestore*.
- 6.10 Il tasso di contribuzione è pari al 100% del *tasso di riferimento*.
- 6.11 Sul finanziamento ammissibile è riconosciuto un **contributo agli interessi** pari al 100% del tasso di riferimento, ed è calcolato su un finanziamento standard di importo pari al costo ammissibile della macchina, con durata fissa di 7 anni, compreso un periodo di preammortamento non superiore a 2 anni (tranne che nel caso di leasing, per il quale non è previsto preammortamento) e rate semestrali a quota capitale costante, applicando il tasso di contribuzione effettivo semestrale posticipato al debito residuo, in corrispondenza di ciascuna scadenza del piano, con modalità 360/360.
- 6.11 bis Sul costo dell'investimento è riconosciuto, inoltre, un **contributo in conto capitale** pari al 30% delle spese ammesse.
- 6.11 ter Nel caso di finanziamenti garantiti, fino all'80%, mediante ricorso alla garanzia dei Confidi regionali, è riconosciuto un contributo aggiuntivo, a titolo "*de minimis*", a copertura degli oneri sostenuti per l'accesso alla garanzia medesima; il contributo è pari all'80% (nel limite massimo pari ad Euro 10.000,0) una tantum del costo sostenuto.
- 6.11 quater Nel caso di ricorso alla garanzia diretta (cogaranzia) al "Fondo Centrale di Garanzia", è riconosciuto un contributo aggiuntivo, a titolo "*de minimis*" di un ulteriore 1% quale una tantum da calcolare sul totale delle spese ammissibili.
- 6.12 In nessun caso l'importo del contributo per ogni singola richiesta di intervento può essere superiore alle intensità di aiuto massime consentite dalla vigente normativa europea.
- 6.13 Sono escluse dalle agevolazioni le imprese in difficoltà o in stato di liquidazione volontaria.
- 6.14 Sono escluse dalla concessione delle agevolazioni le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di precedenti decisioni della Commissione Europea che dichiarano un aiuto illegale o incompatibile con il mercato comune. Sono inoltre escluse, dal pagamento del contributo, le imprese per le quali detti ordini di recupero intervengano dopo la concessione delle agevolazioni.
- 6.15 Sono esclusi:
- aiuti ad attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;

LEGGE 598/94, ART. 11

PIANO DI INVESTIMENTI PER I SETTORI: COSTRUZIONI, COMMERCIO E SERVIZI

- aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto a prodotti d'importazione.
- 6.16 Per essere considerati ammissibili i costi di cui al punto 4.1 devono essere relativi ad investimenti tesi:
- a) alla creazione di un nuovo stabilimento o sede operativa, all'estensione di uno stabilimento o sede operativa esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi o alla trasformazione fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.
 - b) all'acquisizione degli attivi direttamente connessi ad uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito e gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente. Nel caso della successione commerciale di una piccola impresa in favore della famiglia del proprietario o dei proprietari originali o in favore di ex dipendenti, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente.
- 6.17 L'agevolazione non è cumulabile con altre agevolazioni contributive o finanziarie comunitarie, nazionali, regionali o locali dirette sullo stesso investimento.
- 6.18 Il contributo decorre:
- nel caso di finanziamento, dalla data di erogazione del 100% dell'importo finanziato ovvero agevolato;
 - nel caso di locazione finanziaria, dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna.
- 6.19 Il contributo è erogato all'impresa beneficiaria in unica soluzione in via anticipata, previa attualizzazione, per il tramite della Banca o della Società di leasing che ha effettuato l'operazione finanziaria, alla data di erogazione del finanziamento stesso.
- 6.20 Le operazioni di attualizzazione avvengono utilizzando il *tasso di riferimento* in vigore il giorno di ricezione della richiesta di intervento da parte del *Gestore*.
- 6.21 I costi connessi all'acquisizione di attivi in locazione possono essere presi in considerazione solo se il contratto di locazione ha la forma di leasing finanziario e comporta l'obbligo di acquisire l'attivo alla scadenza del contratto di locazione.
- 6.22 Il contributo per l'accesso alla garanzia è erogato all'impresa beneficiaria per il tramite della Banca o Intermediario, in unica soluzione, con valuta corrente.
- 6.23 La richiesta di erogazione deve pervenire a UniCredit MediCredito Centrale S.p.A. entro il termine di 12 mesi dalla data della delibera di concessione dell'agevolazione, ovvero dalla data di notifica dello scioglimento della riserva di copertura finanziaria, salvo proroga del termine di utilizzo. In caso contrario, l'agevolazione concessa decade d'ufficio.

LEGGE 598/94, ART. 11

PIANO DI INVESTIMENTI PER I SETTORI: COSTRUZIONI, COMMERCIO E SERVIZI

7 PROCEDIMENTO

- 7.1 Il presente strumento è attuato con una procedura a sportello con apertura che verrà determinata dal Decreto Dirigenziale di attuazione dello strumento.
- 7.2 Le richieste di intervento devono essere presentate dalle Banche, Intermediari finanziari e Confidi Regionali ad UniCredit MedioCredito Centrale S.p.A. esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico disponibile all'indirizzo www.incentivi.mcc.it/calabria nei giorni di apertura dello sportello informatico.
- 7.3 La sospensione della ricezione delle richieste di intervento per la concessione delle agevolazioni di cui alla Legge 598/94 art.11 "PIA" avverrà nel giorno in cui—sia accertato l'esaurimento delle disponibilità finanziarie previste dal Decreto Dirigenziale di attuazione.
- 7.4 Al verificarsi dell'esaurimento fondi, UniCredit MedioCredito Centrale S.p.A. pubblicherà sul proprio sito un avviso di chiusura a decorrere dal quale la procedura di invio telematico delle richieste di intervento sarà inibita.
- 7.5 Le domande presentate nel giorno in cui sia stato accertato l'esaurimento dei fondi, andranno a riparto.
- 7.6 In ogni caso, le domande presentate oltre le h. 24.00 del giorno in cui sia accertato l'esaurimento delle risorse disponibili saranno considerate improcedibili.
- 7.7 La data da prendere in considerazione ai fini dell'assegnazione del numero di posizione progressivo delle richieste è quella della ricezione della richiesta di intervento da parte del Gestore. La documentazione che perviene dopo le ore 24.00 è considerata pervenuta il primo giorno lavorativo bancario successivo. I termini di scadenza che cadono in un giorno di chiusura degli uffici si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo bancario successivo.
- 7.8 La corrispondenza e la documentazione devono essere inoltrate al Gestore utilizzando modalità che forniscano la prova della data certa di ricezione delle singole richieste.
- 7.9 Con riferimento alle richieste pervenute, il Gestore assegna un numero di posizione progressivo e comunica ai soggetti richiedenti, in forma scritta, entro 15 giorni lavorativi bancari dalla ricezione delle richieste, il numero di posizione assegnato e il responsabile dell'unità organizzativa competente, ovvero comunica l'improcedibilità.
- 7.10 Le richieste di intervento, complete delle informazioni antimafia, se necessarie, sono deliberate nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione o di completamento, entro il termine di 3 mesi dalla data di ricezione della richiesta o di completamento della stessa.
- 7.11 Qualora il Gestore nel corso dell'istruttoria richiedesse il completamento della documentazione prevista, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per la delibera del Gestore decorre dalla data in cui pervengono la documentazione, le rettifiche o integrazioni ovvero i dati o chiarimenti richiesti.
- 7.12 Le richieste decadono d'ufficio qualora la documentazione prevista nel modulo di richiesta d'intervento, le rettifiche o integrazioni ovvero i dati o i chiarimenti

LEGGE 598/94, ART. 11

PIANO DI INVESTIMENTI PER I SETTORI: COSTRUZIONI, COMMERCIO E SERVIZI

pervengano al Gestore oltre il termine di 3 mesi dalla data della richiesta del Gestore stesso.

- 7.13 Il Gestore comunica in forma scritta ai soggetti richiedenti ed ai soggetti beneficiari l'ammissione all'intervento, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta entro il termine di 15 giorni lavorativi bancari dalla data della delibera del Comitato.
- 7.14 Il Comitato, nel caso di carenza di fondi, può deliberare la concessione dei contributi con riserva, da erogare se e quando i relativi fondi saranno disponibili secondo l'ordine cronologico di ammissione con riserva. Le condizioni definitive dell'agevolazione sono quelle determinate al momento dell'adozione della delibera di concessione con riserva. A seguito della sopravvenuta disponibilità dei fondi, il contributo è corrisposto senza maggiorazione degli interessi. La concessione con riserva decade se lo scioglimento della riserva della copertura finanziaria non avviene entro il termine di due anni dalla data dell'originaria delibera.
- 7.15 La richiesta di erogazione deve essere inoltrata al Gestore dalla, banca o società di leasing, che ha effettuato l'operazione finanziaria finalizzata all'investimento oggetto dell'agevolazione. Il soggetto che presenta la richiesta di erogazione è comunque tenuto alla stipula della convenzione con il Gestore e subentra all'originario soggetto richiedente nel rapporto con il Gestore. Pertanto è tenuto a confermare la veridicità dei dati, dei documenti e delle informazioni fornite nel corso dell'istruttoria per la concessione dell'agevolazione da parte del predetto originario soggetto richiedente.
- 7.16 Le richieste di erogazione devono essere inoltrate al Gestore sul modulo predisposto, o su versione conforme ad esso, sottoscritto dal soggetto richiedente, compilato in ogni sua parte e completo della documentazione in esso indicata. Esse devono essere presentate una sola volta per operazione dopo la realizzazione dell'investimento.
- 7.17 Le richieste di erogazione devono pervenire al Gestore, a pena di decadenza dall'intervento, entro il termine di 12 mesi dalla data della delibera di concessione dell'agevolazione, ovvero dalla data di notifica dello scioglimento della riserva di copertura finanziaria.
- 7.18 Il Gestore, nel corso della verifica sulla rendicontazione, può richiedere il completamento della documentazione prevista, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erranee o incomplete, ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'erogazione del contributo. L'agevolazione concessa decade d'ufficio qualora la documentazione prevista nel modulo di richiesta di erogazione, le rettifiche o integrazioni ovvero i dati o i chiarimenti pervengano al Gestore oltre il termine di 3 mesi dalla data della richiesta del Gestore stesso.
- 7.19 Il contributo è accreditato in unica soluzione al soggetto che ha presentato richiesta di erogazione, tenuto conto delle disponibilità di tesoreria. In nessun caso l'importo erogato potrà eccedere il contributo deliberato.
- 7.20 Il contributo è bonificato all'impresa beneficiaria per il tramite del soggetto che ha richiesto l'erogazione, che provvede ad accreditarlo all'impresa stessa con valuta pari a quella applicata dal Gestore.

8 VARIAZIONI

8.1 Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente al Gestore ogni variazione che comporti modifiche nella titolarità o proprietà dell'impresa beneficiaria, assoggettamento delle medesime a procedure di tipo concorsuale, procedimenti penali nei confronti dei titolari, soci nel caso di società di persone ovvero amministratori, nonché di ogni altro fatto ritenuto rilevante sull'andamento dell'impresa beneficiaria.

9 REVOCA DEL CONTRIBUTO

9.1 Il contributo è revocato nei casi di:

- a. risoluzione del contratto di compravendita o di locazione finanziaria (*a seguito di insolvenza*);
- b. cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria nei 5 anni successivi alla data di realizzazione dell'investimento;
- c. assoggettamento dell'impresa beneficiaria a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa nei 5 anni successivi alla data di realizzazione dell'investimento;
- d. mancato rispetto delle limitazioni previste dal presente regolamento;
- e. contributi concessi sulla base di notizie, dichiarazioni, documenti e/o dati falsi, inesatti o reticenti;
- f. alienazione, cessione, distrazione, delocalizzazione in altra Regione degli investimenti oggetto dell'agevolazione nei 5 anni successivi alla data di realizzazione degli stessi; nel caso in cui gli investimenti siano ceduti nell'ambito di operazioni di cessione d'azienda o di ramo d'azienda il contributo è revocato se l'impresa beneficiaria non ha cessato l'attività per l'esercizio della quale sono stati acquisiti i beni agevolati e se l'impresa cessionaria non sia in possesso dei previsti requisiti soggettivi di ammissibilità;
- g. inadempimento dell'obbligo, di cui art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, di applicare nei confronti dei lavoratori condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle categorie e delle zone, salvo specifici casi previsti da leggi, e di applicare la normativa per la salvaguardia della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- h. mancata conservazione od esibizione, da parte dell'impresa beneficiaria, della documentazione riguardante i beni agevolati per un periodo di anni 10 dalla data di concessione dell'intervento; impedimento o impossibilità, da parte dei soggetti autorizzati al controllo, ad effettuare visite ispettive in loco presso l'impresa beneficiaria per atti e fatti imputabili alla stessa;

LEGGE 598/94, ART. 11

PIANO DI INVESTIMENTI PER I SETTORI: COSTRUZIONI, COMMERCIO E SERVIZI

- i. mancato esercizio dell'opzione di riscatto nel caso di acquisizione dei macchinari in leasing;
 - j. mancato utilizzo di un importo superiore al 50% del finanziamento deliberato o agevolato, entro il termine massimo previsto dall'art. 6.23;
 - k. mancata destinazione del finanziamento agli scopi previsti dalla legge e riportati nella presente scheda
- 9.2 I contributi revocati sono restituiti dall'impresa beneficiaria maggiorati del tasso di interesse pari al Tasso fissato periodicamente dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (già TUR) vigente alla data della loro erogazione – maggiorato di 5 punti - per il periodo intercorrente tra le valute di erogazione dei contributi medesimi e quella di effettivo accredito al Gestore.

10. PROCEDIMENTO DI REVOCA

- 10.1 Ricevuta notizia di circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca del contributo il Gestore - in attuazione degli articoli 7 ed 8 della legge n. 241/90 nonché della l. r. n. 8/91 - comunica agli interessati l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso; all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento; all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.
- 10.2 Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, gli interessati possono presentare al Gestore scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione.
- 10.3 Gli uffici del Gestore esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.
- 10.4 Entro novanta giorni dalla predetta comunicazione, esaminate le risultanze istruttorie, il Comitato, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, adotta il provvedimento di archiviazione del quale viene data comunicazione ai soggetti interessati.
- 10.5 Qualora, invece, il Comitato ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, determina, con provvedimento motivato, la revoca dei contributi e le eventuali somme dovute a titolo di sanzione; in seguito, gli uffici comunicano ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento, unitamente a quanto dovuto per le spese postali.

LEGGE 598/94, ART. 11

PIANO DI INVESTIMENTI PER I SETTORI: COSTRUZIONI, COMMERCIO E SERVIZI

10.6 Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, il Gestore provvederà all'iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti, degli interessi e delle eventuali sanzioni ai sensi del comma 5 dell'art. 9 del decreto legislativo n. 123/1998.

11 ISPEZIONI E CONTROLLI

11.1 Il Gestore su indicazione della Regione Calabria, può effettuare controlli documentali presso l'impresa beneficiaria allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dal presente regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.

11.2 I soggetti richiedenti e i soggetti beneficiari sono tenuti a conservare a disposizione del Gestore ogni documento e attestazione predisposti ai fini della concessione delle agevolazioni per un periodo di anni 10 dalla data di concessione dell'intervento.

11.3 Il termine per la conclusione del procedimento di verifica è fissato in 180 giorni dalla data di avvio dell'attività ispettiva.

11.4 Il Gestore, ai fini dello svolgimento dell'attività di monitoraggio trasmette all'Amministrazione Regionale competente copia della documentazione acquisita in ordine alle operazioni oggetto di controllo.

PARTE I
RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge 27.10.1994, n. 598, art. 11;
- Legge 8.8.1995, n. 341, art. 3;
- Decreto del Ministro del Tesoro del 11.7.95;
- Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 30.4.98;
- Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 123;
- Legge Regionale n. 40 del 12 dicembre 2008;
- Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15.12.2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (*de minimis*), pubblicato sulla G.U.U.E. L 379 del 28.12.2006;
- gli Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007-2013 (2006/C 54/08) della Commissione Europea, pubblicati sulla GUCE C 54/13 del 4.03.2006.
- Regolamento (CE) N. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 358 del 16 dicembre 2006.

PARTE II

DEFINIZIONI

Nelle presenti disposizioni l'espressione:

1. "*MCC*" indica il soggetto amministratore dell'intervento convenzionato con la Regione Calabria; l'UniCredit MedioCredito Centrale provvede a disciplinare con apposita circolare i propri rapporti con i soggetti richiedenti;
 2. "*PMI*", indica le micro, piccole e medie imprese, ivi incluse le imprese artigiane limitatamente al settore D - Manifatturiero, costituite anche in forma cooperativa, in possesso, alla data di presentazione della richiesta di ammissione, dei rispettivi parametri dimensionali calcolati secondo quanto previsto dal decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005 ed in contabilità ordinaria;
 3. "*Banche*", indica le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385;
 4. "*Confidi*", indica i soggetti di cui all'articolo 13 del decreto legge 30.9.2003, n. 269, convertito nella legge 24.11.2003, n. 326;
 5. "*Tasso di riferimento*" indica il tasso, indicato ed aggiornato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione di cui all'art. 2, comma 2 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123, vigente alla data di arrivo della richiesta di intervento a UniCredit MedioCredito Centrale S.P.A;
 6. "*Tasso di contribuzione*" indica la quota parte del *tasso di riferimento* a carico della Regione Calabria;
 7. "*Comitato*", indica l'organo deliberante del UniCredit MedioCredito Centrale SPA;
 8. "*Impresa in difficoltà*" indica una PMI che soddisfa le seguenti condizioni:
 - d) qualora, se si tratta di una società a responsabilità limitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
 - e) qualora, se si tratta di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
 - f) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.
- Una PMI costituitasi da meno di tre anni non è considerata un'impresa in difficoltà per il periodo interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste alla precedente lettera c);
9. "*Domanda di agevolazione*" indica la domanda presentata dalle PMI alla banca;
 10. "*Richiesta di intervento*" indica la richiesta presentata al soggetto gestore;
 11. "*Progetti ammissibili*", i progetti con data di avvio successiva alla data di pubblicazione sul BURC del Decreto dirigenziale di attuazione dello strumento;
 12. "*Data di avvio del progetto*", indica la data di pubblicazione sul BURC del Decreto Dirigenziale di attuazione dello strumento.

PARTE II

RICHIEDENTI, BENEFICIARI, ATTIVITA' ESCLUSE, INIZIATIVE ED OPERAZIONI AMMISSIBILI

1 SOGGETTI RICHIEDENTI

- 1.1 Possono presentare la richiesta di intervento le Banche concedenti finanziamenti destinati ad operazioni di consolidamento a medio termine di "passività a breve titolo oneroso", previa delibera bancaria di finanziamento.
- 1.2 I soggetti richiedenti sono tenuti a stipulare apposita convenzione con il gestore.

2 SOGGETTI BENEFICIARI

- 2.1 I soggetti beneficiari sono le *PMI*.
- 2.2 I soggetti beneficiari devono avere unità operativa iscritta al R.E.A. situata nel territorio della Regione Calabria.

3 ATTIVITÀ AMMESSE ALL'INTERVENTO

- 3.1 I soggetti beneficiari possono esercitare qualsiasi attività economica ad eccezione di quelle nel seguito elencate (classificazione ATECO 2002):
- agricoltura (01);
 - pesca (05.01);
 - piscicoltura e acquacoltura (05.02);
 - industria carboniera (10.1¹, 10.2², 10.3³).
 - Settore H.

La presente normativa non si applica:

- alle attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;
- agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto a quelli importati;

agli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi

Sono escluse dalle agevolazioni le imprese in difficoltà o in stato di liquidazione volontaria.

Sono escluse dalla concessione delle agevolazioni le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di precedenti decisioni della Commissione Europea che dichiarano un aiuto illegale o incompatibile con il mercato comune. Sono inoltre

¹ Estrazione ed agglomerazione di carbon fossile

² Estrazione ed agglomerazione di lignite

³ Estrazione ed agglomerazione di torba

escluse, dal pagamento del contributo, le imprese per le quali detti ordini di recupero intervengano dopo la concessione delle agevolazioni

4 OPERAZIONI AGEVOLABILI

- 4.1 Finanziamenti concessi da Banche alle PMI destinati ad operazioni di consolidamento a medio termine di “passività a breve a titolo oneroso”, intese come debiti verso banche entro l’esercizio (art. 2424 cod. civ., Passivo D) 4), di durata massima non superiore a 5 anni comprensivi di 1 anno di preammortamento. I finanziamenti dovranno essere erogati alle imprese in un’unica soluzione.
- 4.2 L’importo del finanziamento concesso dalla Banca è determinato quale valore medio tra:
- l’ammontare delle “passività a breve a titolo oneroso” in essere alla data di presentazione della domanda di finanziamento alla Banca;
 - la media fra l’ammontare delle “passività a breve a titolo oneroso” desunte dall’ultimo bilancio approvato e le risultanze delle relative scritture contabili aggiornate all’ultimo giorno solare del mese precedente la data di presentazione della domanda.
- 4.3 Qualora a seguito del consolidamento delle passività a breve a titolo oneroso l’indice di copertura delle immobilizzazioni⁴ (desunto dall’ultimo bilancio approvato o, in mancanza, dalle scritture contabili aggiornate all’ultimo giorno solare del mese precedente la data di presentazione della domanda) risultasse inferiore a 0,6, l’impresa dovrà deliberare e sottoscrivere un aumento del capitale sociale di importo sufficiente a raggiungere il suddetto valore, entro la data di presentazione della richiesta di erogazione delle risorse. Il nuovo capitale sociale dovrà essere mantenuto per un periodo non inferiore a quello di rimborso del finanziamento.

5 INTERVENTO CONTRIBUTIVO

- 5.1 Sul finanziamento è riconosciuto un **contributo agli interessi** - sottoposto ai limiti imposti dalla normativa di cui Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15/12/2006 (“*de minimis*”) - di importo pari al 100% del tasso di riferimento, vigente alla data di arrivo della richiesta di intervento al soggetto gestore.
- 5.1 bis Nel caso di finanziamenti garantiti, fino all’80%, mediante ricorso alla garanzia dei Confidi regionali, è riconosciuto un contributo aggiuntivo, a titolo “*de minimis*”, a copertura degli oneri sostenuti per l’accesso alla garanzia medesima; il contributo è pari all’80% (nel limite massimo pari ad Euro 10.000,0) una tantum del costo sostenuto.
- 5.1 ter Nel caso di ricorso alla garanzia diretta (cogaranzia) al “Fondo Centrale di Garanzia”, è riconosciuto un contributo aggiuntivo, a titolo “*de minimis*” di un ulteriore 1% quale una tantum da calcolare sul totale del finanziamento.

⁴ E’ dato da rapporto tra capitali permanenti (intesi quale somma di patrimonio netto, fondi per rischi ed oneri, trattamento di fine rapporto e debiti esigibili oltre l’esercizio di riferimento) e attività immobilizzate (intese quale somma di crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, immobilizzazioni e crediti esigibili oltre l’esercizio successivo a quello di riferimento) (cfr. Circolare n. 900315 del 14.7.2000, esplicativa del DM Industria, Commercio e Artigianato n. 527 del 20.10.1995, modificato ed integrato dai DD.MM. n. 319 del 31.7.1997 e n. 133 del 9.3.2000 sulle modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del paese).

LEGGE 598/94, ART. 11

PIANO DI CONSOLIDAMENTO DELLE PASSIVITA' A BREVE

- 5.2 In nessun caso il contributo complessivo (contributo agli interessi più contributo aggiuntivo) potrà superare il limite di Euro 200.000,00 per impresa beneficiaria, in riferimento a richieste di intervento presentate dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno.
- 5.3 Il contributo agli interessi decorre dalla data di ricezione della richiesta d'intervento completa dei dati richiesti, ovvero dalla data di erogazione del finanziamento se successiva.
- 5.4 Ai fini del calcolo del contributo viene sviluppato un piano di ammortamento standard secondo le modalità appresso descritte. Il contributo è calcolato applicando il tasso di contribuzione effettivo semestrale posticipato al debito residuo, in corrispondenza di ciascuna scadenza di tale piano, con modalità 360/360. Il piano di ammortamento standard è sviluppato con le seguenti modalità:
- il capitale dilazionato è pari al finanziamento ammesso all'agevolazione, o al minore importo effettivamente erogato dal soggetto richiedente;
 - la modalità di rimborso è in quote costanti di capitale;
 - il piano decorre dalla data di decorrenza del contributo;
 - la durata va dalla decorrenza alla data finale del contratto di finanziamento eventualmente arrotondata per eccesso fino ad includere il giorno 5 del mese;
 - da tale data finale vengono fissate a ritroso scadenze semestrali fino alla data di decorrenza;
 - la durata del preammortamento standard viene calcolata a partire dalla decorrenza, fino alla scadenza dell'ultima rata di preammortamento del finanziamento stesso, eventualmente arrotondata per eccesso fino ad includere l'intero semestre nel quale essa cade; se il primo periodo di interessi non è un semestre intero, lo si intenderà di preammortamento.

I limiti di durata previsti si intendono riferiti al contratto di finanziamento.

- 5.5 Il *tasso di riferimento* applicato all'operazione è quello vigente alla data di arrivo della richiesta di intervento al *UniCredit MedioCredito Centrale SPA*.
- 5.6 Il tasso di contribuzione è pari al 100% del *tasso di riferimento*
- 5.7 Il contributo è erogato all'impresa beneficiaria in unica soluzione in via anticipata, previa attualizzazione, per il tramite della Banca che ha erogato il finanziamento.
- 5.8 Il contributo per l'accesso alla garanzia è erogato all'impresa beneficiaria per il tramite della Banca, in unica soluzione, con valuta corrente.
- 5.9 Le operazioni di attualizzazione avvengono utilizzando il *tasso di riferimento* in vigore il giorno di ricezione della richiesta di intervento da parte dell' *UniCredit MedioCredito Centrale SPA*.
- 5.10 Il contributo è erogato nella forma del contributo in conto interessi.

6 PROCEDIMENTO

- 6.1 Il presente strumento è attuato con una procedura a sportello con apertura che verrà determinata dal Decreto Dirigenziale di attuazione dello strumento.
- 6.2 Le richieste di intervento devono essere presentate dalle Banche ad UniCredit - MedioCredito Centrale S.p.A. esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico disponibile all'indirizzo www.incentivi.mcc.it/calabria nei giorni di apertura dello sportello informatico, con l'indicazione degli estremi della delibera di finanziamento.
- 6.3 La sospensione della ricezione delle richieste di intervento per la concessione di agevolazioni di cui alla Legge 598/94 art.11 "PIA" avverrà nel giorno in cui sia accertato l'esaurimento delle disponibilità finanziarie previste dal Decreto Dirigenziale di attuazione.
- 6.4 Al verificarsi dell'esaurimento fondi, UniCredit MedioCredito Centrale S.p.A. pubblicherà sul proprio sito un avviso di chiusura a decorrere dal quale la procedura di invio telematico sarà inibita.
- 6.5 Le domande presentate nel giorno in cui sia stato accertato l'esaurimento dei fondi, andranno a riparto.
- 6.6 In ogni caso, le domande presentate oltre le h. 24.00 del giorno in cui sia accertato l'esaurimento delle risorse disponibili saranno considerate improcedibili.
- 6.7 La data da prendere in considerazione ai fini dell'assegnazione del numero di posizione progressivo delle richieste è quella della ricezione della richiesta di intervento da parte del gestore. La documentazione che perviene dopo le ore 24.00 è considerata pervenuta il primo giorno lavorativo bancario successivo. I termini di scadenza che cadono in un giorno di chiusura degli uffici si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo bancario successivo.
- 6.8 La corrispondenza e la documentazione devono essere inoltrate al gestore utilizzando modalità che forniscano la prova della data certa di ricezione delle singole richieste.
- 6.9 Con riferimento alle richieste pervenute, il gestore assegna un numero di posizione progressivo e comunica ai soggetti richiedenti, in forma scritta, entro 15 giorni lavorativi bancari dalla ricezione delle richieste, il numero di posizione assegnato e il responsabile dell'unità organizzativa competente, ovvero comunica l'improcedibilità.
- 6.10 Le richieste di intervento, complete delle informazioni antimafia, se necessarie, sono deliberate nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione o di completamento, entro il termine di 3 mesi dalla data di ricezione della richiesta o di completamento della stessa.
- 6.11 Qualora il gestore nel corso dell'istruttoria richiedesse il completamento della documentazione prevista, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per la delibera del gestore decorre dalla data in cui pervengono la documentazione, le rettifiche o integrazioni ovvero i dati o chiarimenti richiesti.
- 6.12 Le richieste decadono d'ufficio qualora la documentazione prevista nel modulo di richiesta d'intervento, le rettifiche o integrazioni ovvero i dati o i chiarimenti

pervengano al gestore oltre il termine di 3 mesi dalla data della richiesta del gestore stesso.

- 6.13 Il gestore comunica in forma scritta ai soggetti richiedenti ed ai soggetti beneficiari l'ammissione all'intervento, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta entro il termine di 15 giorni lavorativi bancari dalla data della delibera del Comitato.
- 6.14 Le richieste di erogazione devono essere inoltrate al gestore dalla Banca finanziatrice.
- 6.15 Le richieste di erogazione devono essere inoltrate al gestore sul modulo predisposto, o su versione conforme ad esso, sottoscritte dal soggetto richiedente, compilate in ogni sua parte e complete della documentazione in esso indicata. Esse devono essere presentate una sola volta per operazione dopo l'erogazione del finanziamento.
- 6.16 La richiesta di erogazione deve pervenire a UniCredit MediCredito Centrale S.p.A. entro il termine di 12 mesi dalla data della delibera di concessione dell'agevolazione, ovvero dalla data di notifica dello scioglimento della riserva di copertura finanziaria, salvo proroga del termine di utilizzo. In caso contrario, l'agevolazione concessa decade d'ufficio.
- 6.17 Il gestore, nel corso della verifica sulla rendicontazione, può richiedere il completamento della documentazione prevista, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erranee o incomplete, ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'erogazione del contributo. L'agevolazione concessa decade d'ufficio qualora la documentazione prevista nel modulo di richiesta di erogazione, le rettifiche o integrazioni ovvero i dati o i chiarimenti pervengano al gestore oltre il termine di 3 mesi dalla data della richiesta del gestore stesso.
- 6.18 Il contributo è accreditato in unica soluzione al soggetto che ha presentato richiesta di erogazione, tenuto conto delle disponibilità di tesoreria. In nessun caso l'importo erogato potrà eccedere il contributo deliberato.
- 6.19 Il contributo è bonificato all'impresa beneficiaria per il tramite del soggetto che ha richiesto l'erogazione, che provvede ad accreditarlo all'impresa stessa con valuta pari a quella applicata da UniCredit MediCredito Centrale S.p.A.

7 VARIAZIONI

- 7.1 Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente ad UniCredit MediCredito Centrale S.p.A ogni variazione che comporti modifiche nella titolarità o proprietà dell'impresa beneficiaria, assoggettamento delle medesime a procedure di tipo concorsuale, procedimenti penali nei confronti dei titolari, soci nel caso di società di persone ovvero amministratori, nonché di ogni altro fatto ritenuto rilevante sull'andamento dell'impresa beneficiaria.

8 REVOCA DEL CONTRIBUTO

8.1 Il contributo è parzialmente revocato nei casi di:

- a) estinzione anticipata del finanziamento;
- b) inadempimento dell'impresa beneficiaria nel rimborso del finanziamento;
- c) cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria nei 5 anni successivi alla data di concessione dell'intervento;
- d) chiusura/cessazione di tutte le unità locali/sedi dell'impresa beneficiaria situate sul territorio regionale nei 5 anni successivi alla data di concessione dell'intervento;
- e) assoggettamento dell'impresa beneficiaria a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa nei 5 anni successivi alla data di concessione dell'intervento.

8.2 Il contributo è totalmente revocato nei casi di:

- a) mancata destinazione del finanziamento agli scopi previsti dalla legge e riportati nella presente scheda;
- b) perdita dei requisiti di ammissibilità alla presente agevolazione da parte dell'impresa beneficiaria;
- c) mancato rispetto delle limitazioni previste dal presente regolamento;
- d) contributi concessi sulla base di notizie, dichiarazioni, documenti e/o dati falsi, inesatti o reticenti;
- e) inadempimento dell'obbligo, di cui art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, di applicare nei confronti dei lavoratori condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle categorie e delle zone, salvo specifici casi previsti da leggi, e di applicare la normativa per la salvaguardia della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- f) mancata conservazione od esibizione, da parte dell'impresa beneficiaria, della documentazione riguardante l'operazione agevolata per un periodo di anni 10 dalla data di concessione dell'intervento; impedimento o impossibilità, da parte dei soggetti autorizzati al controllo, ad effettuare visite ispettive in loco presso l'impresa beneficiaria per atti e fatti imputabili alla stessa;
- g) Assoggettamento dell'impresa a provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al d.lgs. 231/01;
- h) Sopravvenute segnalazioni, anche da parte di specifiche autorità competenti, in merito alla sussistenza a carico dell'impresa di condanne penali ovvero di misure di prevenzione o di sicurezza per reati rilevanti ai fini della fruizione del contributo pubblico

- 8.3 I contributi agli interessi da restituire sono calcolati: in caso di revoca parziale, dalla data in cui si verificano gli eventi sino alla scadenza dell'operazione. In caso di revoca totale, dalla data di erogazione sino alla scadenza dell'operazione.

I contributi revocati parzialmente o totalmente sono restituiti dall'impresa beneficiaria maggiorati del tasso di interesse pari al Tasso fissato periodicamente dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (già TUR) vigente alla data della loro erogazione – maggiorato di 5 punti - per il periodo intercorrente tra le valute di erogazione dei contributi medesimi e quella di effettivo accredito all' UniCredit MedioCredito Centrale SPA.

9. PROCEDIMENTO DI REVOCA

- 9.1 Ricevuta notizia di circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca totale del contributo il gestore - in attuazione degli articoli 7 ed 8 della legge n. 241/90 nonché della l. r. n. 8/91 - comunica agli interessati l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso; all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento; all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.
- 9.2 Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, gli interessati possono presentare al gestore scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione.
- 9.3 Gli uffici del gestore esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.
- 9.4 Entro novanta giorni dalla predetta comunicazione, esaminate le risultanze istruttorie, il Comitato, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, adotta il provvedimento di archiviazione del quale viene data comunicazione ai soggetti interessati.
- 9.5 Qualora, invece, il Comitato ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, determina, con provvedimento motivato, la revoca dei contributi e le eventuali somme dovute a titolo di sanzione; in seguito, gli uffici comunicano ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento, unitamente a quanto dovuto per le spese postali.
- 9.6 Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, il gestore provvederà all'iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti, degli interessi e delle eventuali sanzioni ai sensi del comma 5 dell'art. 9 del decreto legislativo n. 123/1998.
- 9.7. Il gestore accerta d'ufficio i casi di revoca parziale provvedendo al recupero dei contributi non dovuti. L'avviso di cui agli artt. 7 e 8 della legge 241/90 viene

comunicato contestualmente all'invito di pagamento assegnando al destinatario un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per effettuare il pagamento di quanto dovuto ovvero per presentare eventuali controdeduzioni.

Alla scadenza sopra indicata e in mancanza del pagamento o di idonee controdeduzioni, UniCredit MedioCredito Centrale S.p.A. procede all'iscrizione a ruolo delle somme per contributi non spettanti e delle eventuali somme dovute a titolo di sanzione e per le spese postali.

10 ISPEZIONI E CONTROLLI

- 10.1 Il gestore su indicazione della Regione Calabria, può effettuare controlli documentali presso l'impresa beneficiaria allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dal presente regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.
- 10.2 I soggetti richiedenti e i soggetti beneficiari sono tenuti a conservare a disposizione del gestore ogni documento e attestazione predisposti ai fini della concessione delle agevolazioni per un periodo di anni 10 dalla data di concessione dell'intervento.
- 10.3 Il termine per la conclusione del procedimento di verifica è fissato in 180 giorni dalla data di avvio dell'attività ispettiva.
- 10.4 Il gestore ai fini dello svolgimento dell'attività di monitoraggio trasmette all'Amministrazione Regionale competente copia della documentazione acquisita in ordine alle operazioni oggetto di controllo.

PARTE I
RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge 27.10.1994, n. 598, art. 11;
- Legge 8.8.1995, n. 341, art. 3;
- Decreto del Ministro del Tesoro del 11.7.95;
- Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 30.4.98;
- Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 123;
- Legge Regionale n. 40 del 12 dicembre 2008;
- Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15.12.2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (*de minimis*), pubblicato sulla G.U.U.E. L 379 del 28.12.2006;
- Regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 06.08.2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla G.U.U.E. L 214 del 09.08.2008.
- gli Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007-2013 (2006/C 54/08) della Commissione Europea, pubblicati sulla GUCE C 54/13 del 4.03.2006.
- Regolamento (CE) N. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 358 del 16 dicembre 2006

PARTE II
DEFINIZIONI

Nelle presenti disposizioni l'espressione:

1. "*Gestore*" indica il soggetto amministratore dell'intervento convenzionato con la Regione Calabria; il Gestore provvede a disciplinare con apposita circolare i propri rapporti con i soggetti richiedenti;
2. "*PMI*", indica le micro, piccole e medie imprese, ivi incluse le imprese artigiane limitatamente al settore D - Manifatturiero, costituite anche in forma cooperativa, in possesso, alla data di presentazione della richiesta di ammissione, dei rispettivi parametri dimensionali calcolati secondo quanto previsto dal decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005 ed in contabilità ordinaria;
3. "*Banche*", indica le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385;
4. "*Società di Leasing*", indica gli intermediari finanziari operanti nel settore della locazione finanziaria iscritti negli elenchi speciali di cui agli art. 106 (limitatamente alle società appartenenti a Gruppo Bancario, così come definito ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385) e 107;
5. "*Confidi*", indica i soggetti di cui all'articolo 13 del decreto legge 30.9.2003, n. 269, convertito nella legge 24.11.2003, n. 326;
6. "*Operazioni finanziarie*", indica i finanziamenti, ivi compresa la locazione finanziaria, concessi da Banche o Società di Leasing in favore di piccole e medie imprese, come sopra definite;
7. "*Tasso di riferimento*" indica il tasso, indicato ed aggiornato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione di cui all'art. 2, comma 2 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123, vigente alla data di arrivo della richiesta di intervento a UniCredit MedioCredito Centrale S.P.A.;
8. "*Tasso di contribuzione*" indica la quota parte del *tasso di riferimento* a carico della Regione Calabria;
9. "*Comitato*", indica l'organo deliberante del Gestore
10. "*Impresa in difficoltà*" (Regolamento CE n. 800/2008) indica una PMI che soddisfa le seguenti condizioni:
 - a) qualora, se si tratta di una società a responsabilità limitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi.
 - b) qualora, se si tratta di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi.

LEGGE 598/94, ART. 11

PIANO DI INVESTIMENTI SETTORE INDUSTRIALE (MANIFATTURIERO ed ESTRATTIVO)

- c) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

Una PMI costituitasi da meno di tre anni non è considerata un'impresa in difficoltà per il periodo interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste alla precedente lettera c);

11. *“Domanda di agevolazione”* indica la domanda presentata dalle PMI alla banca, intermediario finanziario e confidi regionali;
12. *“Richiesta di intervento”* indica la richiesta presentata al soggetto Gestore;
13. *“Avvio dell’investimento”* indica la prima, in ordine cronologico, delle attività che presuppongono l’inizio di esecuzione dell’investimento: emissione fattura di acquisto, stipula del contratto di acquisizione, pagamenti a qualsiasi titolo ad eccezione della costituzione di cauzioni e caparra confirmatoria;
14. *“Investimenti ammissibili”*, gli investimenti con data di avvio successiva alla delibera di concessione dell’intervento contributivo;
15. *“Finanziamento ammissibile”*, il finanziamento sul quale si calcola il contributo agli interessi;
16. *“Realizzazione dell’investimento”* indica:
 - a) nel caso di finanziamento mediante sconto di effetti, che:
 - il contratto di acquisto è stato stipulato;
 - il macchinario è stato consegnato;
 - il costo del macchinario è stato fatturato;
 - gli effetti sono stati emessi;
 - il netto ricavo dell’operazione di sconto è stato erogato;
 - b) nel caso di finanziamento bancario, che:
 - il contratto di acquisto è stato stipulato;
 - il macchinario è stato consegnato;
 - il finanziamento è stato erogato;
 - il costo del macchinario è stato fatturato;
 - c) nel caso di locazione finanziaria, che:
 - il contratto di leasing è stato stipulato;
 - il verbale di consegna è stato sottoscritto dall’utilizzatore.

PARTE III
RICHIEDENTI, BENEFICIARI, ATTIVITA' ESCLUSE, INIZIATIVE ED
OPERAZIONI AMMISSIBILI

1 SOGGETTI RICHIEDENTI

1.1 Possono presentare richiesta di intervento:

- d. le *Banche*, previa delibera bancaria di finanziamento;
- e. le *Società di Leasing*, previa delibera di leasing di finanziamento;
- f. i *Confidi Regionali*, previa delibera di garanzia;

1.2 I soggetti richiedenti sono tenuti a stipulare apposita convenzione con il Gestore.

2 SOGGETTI BENEFICIARI

2.1 Soggetti beneficiari sono le *PMI*.

2.2 I soggetti beneficiari devono avere un'unità operativa iscritta al R.E.A. situata nel territorio della Regione Calabria alla data di presentazione della Richiesta di intervento.

3 ATTIVITÀ AMMESSE ALL'INTERVENTO

3.2 Sono ammessi all'intervento gli investimenti finalizzati all'esercizio delle seguenti attività economiche (classificazione ATECO 2002):

- C: estrazione di minerali, con le seguenti esclusioni:

- Estrazione ed agglomerazione di carbon fossile 10.1

- Estrazione ed agglomerazione di lignite 10.2

- Estrazione ed agglomerazione di torba 10.3

- "Estrazione di minerali di ferro" (tutta la classe, ad eccezione delle piriti) 13.10

- "Estrazione di minerali metallici non ferrosi" (limitatamente al minerale di manganese) 13.20

LEGGE 598/94, ART. 11

PIANO DI INVESTIMENTI SETTORE INDUSTRIALE (MANIFATTURIERO ed ESTRATTIVO)

- D “Attività manifatturiere” con le seguenti esclusioni:

- Fabbricazione prodotti di cokeria: tutto il gruppo 23.1.
- Produzioni siderurgiche: tutta la classe 27.10 e le categorie 27.22.1 e 27.22.2 (limitatamente ai tubi con diametro superiore a 406,4 mm)
- Costruzioni e riparazioni navali: le categorie 35.11.1 e 35.11.3.
- Produzione fibre artificiali: tutta la classe 24.70.
- Imprese operanti nei settori agro-industriali individuati alla Sottosezione DA, Divisione 15 e 16 come segue:
 - 15.1, 15.2, 15.3, 15.4 tutte le classi e categorie;
 - 15.5 tutta la classe 15.51
 - 15.6 e 15.7 tutte le classi e categorie
 - 15.8 la classe 15.83 e le categorie 15.87.0 e 15.89.0
 - 15.9 le classi 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.97
 - 16.0 per intero.

4 INIZIATIVE AMMISSIBILI

4.1 Sono ammissibili investimenti in:

A) Innovazione tecnologica.

- a) sistemi composti da una o più unità di lavoro gestite da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico, destinate a svolgere una o più delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, misura, trasporto, magazzinaggio;
- b) sistemi di integrazione di una o più unità di lavoro composti da robot industriali, o mezzi robotizzati, gestiti da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico;
- c) unità elettroniche o sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione di documentazione tecnica, alla gestione delle operazioni legate al ciclo produttivo, al controllo e al collaudo dei prodotti lavorati nonché al sistema gestionale, organizzativo e commerciale;
- d) programmi per l'utilizzazione delle apparecchiature e dei sistemi di cui alle lettere a), b) e c);
- e) brevetti e licenze funzionali all'esercizio delle attività produttive, la formazione del personale necessaria per l'utilizzazione delle apparecchiature, dei sistemi e dei programmi di cui alle lettere a), b), c) e d);
- f) apparecchiature scientifiche destinate a laboratori ed uffici di progettazione aziendale;

LEGGE 598/94, ART. 11

PIANO DI INVESTIMENTI SETTORE INDUSTRIALE (MANIFATTURIERO ed ESTRATTIVO)

- g) Commessa per la realizzazione di attività di sviluppo sperimentale, attraverso l'acquisizione di servizi di consulenza forniti da Soggetti qualificati (Università, Centri di ricerca pubblici e privati, Parchi Scientifico-Tecnologici). I Centri di ricerca privati sono quelli iscritti all'Albo dei Laboratori del MIUR ai sensi dell'art. 14 del DM 593/2000 (consultabile sul sito <http://roma.cilea.it/Sirio>), fino ad un massimo del 10% delle spese ammesse;

Gli investimenti di cui alle lettere d) ed e) sono ammissibili alle agevolazioni, nel limite del 40% del costo dell'investimento, solo se inseriti in programmi di investimento comprendenti le fattispecie di cui alle lettere a), b), c) e f).

Le spese per opere murarie sono ammissibili solo per la parte strettamente necessaria al funzionamento dei beni compresi nel programma d'investimento di cui alle lettere a), b) e c), nella misura massima del 30% del costo del programma stesso.

B) Tutela ambientale.

- a) installazioni di raccolta, trattamento ed evacuazione dei rifiuti inquinanti solidi, liquidi o gassosi;
- b) installazione di dispositivi di controllo dello stato dell'ambiente;
- c) opere per la protezione dell'ambiente da calamità naturali;
- d) interventi per la razionalizzazione degli usi di acqua potabile e la protezione delle fonti;
- e) laboratori ed attrezzature di ricerca specializzati nei problemi di protezione dell'ambiente;
- f) fabbricazione di attrezzature ed apparecchiature destinate alla protezione o al miglioramento ambientale;
- g) installazione di impianti ed apparecchiature antinquinamento in stabilimenti industriali, sia volti alla riduzione delle immissioni nell'ambiente esterno di sostanze inquinanti, sia destinati al miglioramento diretto dell'ambiente di lavoro e della sicurezza contro gli infortuni;
- h) creazione di capacità produttiva di sostanze "sicure" da impiegare nel processo produttivo e sostitutiva di sostanze inquinanti o nocive attualmente utilizzate;
- i) conversione e modifica di impianti e/o processi produttivi inquinanti in impianti e/o processi produttivi sicuri;
- j) eliminazione dell'impiego di sostanze inquinanti o nocive durante il ciclo produttivo;
- k) delocalizzazione per esigenze ambientali connesse ad obiettivi pubblici di interesse collettivo;
- l) servizi finalizzati all'ottenimento di certificazioni di qualità ambientale e spese relative al rilascio delle certificazioni medesime.

Le spese per opere murarie sono ammissibili nella misura massima del 30% del costo del programma.

LEGGE 598/94, ART. 11

PIANO DI INVESTIMENTI SETTORE INDUSTRIALE (MANIFATTURIERO ed ESTRATTIVO)

Gli investimenti dovranno consentire al beneficiario di innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle sue attività, al di là delle soglie fissate da norme comunitarie.

C) Servizi Reali.

- a) servizi per la predisposizione di piani per la realizzazione degli interventi diretti a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) incarichi a società di servizi per la bonifica dei luoghi di lavoro;
- c) adeguamento o sostituzione di macchinari e impianti e loro componenti di sicurezza nell'ambito del processo produttivo;
- d) servizi finalizzati all'ottenimento di certificazioni della sicurezza aziendale e spese relative al rilascio delle certificazioni medesime;
- e) spese per l'acquisizione di strumenti informatici per home-banking e per sistemi di qualità.

Gli investimenti relativi ai moduli B e C sono ammissibili a condizione che nel programma di investimento siano presenti almeno il 50% di spese ammissibili correlate al modulo A.

4.2 Tutti i beni ed i servizi devono essere:

- nuovi di fabbrica. I beni restaurati, rigenerati o ricondizionati non rientrano nella definizione di "nuovo di fabbrica";
- funzionalmente collegati, in termini di utilizzo, all'attività economica svolta dal soggetto beneficiario;
- utilizzati dal soggetto beneficiario in propria unità produttiva situata nel territorio regionale;
- le macchine portatili o semoventi, utilizzate da personale incaricato dall'impresa beneficiaria nel territorio regionale;
- le macchine impiegate nei cantieri edili, utilizzate da personale incaricato dall'impresa beneficiaria nel territorio regionale;

Sono ammissibili all'intervento agevolativo solo gli investimenti con data di avvio successiva alla delibera di concessione dell'intervento contributivo.

4.3 Sono in ogni caso esclusi:

- veicoli, imbarcazioni e velivoli iscritti ai Pubblici Registri;
- i macchinari ceduti in comodato;
- gli investimenti di mera sostituzione;

LEGGE 598/94, ART. 11

PIANO DI INVESTIMENTI SETTORE INDUSTRIALE (MANIFATTURIERO ed ESTRATTIVO)

- i macchinari destinati ad essere noleggiati senza operatore (c.d. noleggio a freddo).

I servizi di consulenza non devono essere continuativi o periodici né connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa.

Le spese devono risultare regolarmente fatturate; le spese relative a personale dipendente devono essere attestate da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'impresa richiedente.

5 OPERAZIONI AGEVOLABILI

5.1 *Operazioni finanziarie* effettuate da Banche o da Società di leasing finalizzate agli investimenti di cui al punto 4.1.

5.2 L'importo dell'operazione finanziaria può essere: fino al 70% dell'investimento. In nessun caso l'importo dell'operazione finanziaria può essere inferiore al 25 % dei costi ammissibili.

5.3 Investimenti di importo complessivo non superiore a Euro 2.000.000,00.

I beni e servizi possono essere acquisiti:

- ai sensi della legge 28 novembre 1965, n. 1329;
- tramite operazioni di locazione finanziaria; per le iniziative da realizzare con il sistema della locazione finanziaria non è ammesso il lease-back;
- tramite finanziamenti bancari.

6 INTERVENTO CONTRIBUTIVO

6.1 L'intervento è finalizzato alla sovvenzione del costo di acquisizione del macchinario.

6.2 Nel costo del macchinario sono ricomprese, purché inserite nella fattura o nel contratto di acquisizione del macchinario, – nel limite complessivo del 15% del totale – le spese sostenute per montaggio, collaudo, trasporto, imballaggio, formazione del personale all'utilizzo della macchina nonché quelle relative alle opere murarie strettamente indispensabili al funzionamento della macchina stessa.

6.3 Sono in ogni caso esclusi gli ammontari relativi all'I.V.A.

6.4 Le spese sostenute devono essere debitamente comprovate da idonei titoli di pagamento. I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti, ma solo tramite bonifici bancari, pena l'esclusione del relativo importo dalle agevolazioni.

Non sono altresì ammessi i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo imponibile dei beni agevolabili sia inferiore ad Euro 500,00.

6.5 Possono essere oggetto di accoglimento operazioni riferite ad una stessa unità produttiva o operativa fino a concorrenza del limite di complessivi Euro 2.000.000,00 di

LEGGE 598/94, ART. 11

PIANO DI INVESTIMENTI SETTORE INDUSTRIALE (MANIFATTURIERO ed ESTRATTIVO)

costo ammissibile in relazione alle domande presentate dalle imprese ai soggetti di cui al punto 1.1 lettere a, b e c dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno.

- 6.6 Qualora le spese prevedano un importo superiore a quanto previsto nel precedente comma 6.5 lo stesso viene ricondotto dall'Ente gestore a quello massimo ammissibile ai soli fini del calcolo dell'agevolazione.
- 6.7 L'ammontare minimo di mezzi apportati dall'impresa per la realizzazione del programma di investimenti produttivi non deve essere inferiore al 25% degli investimenti ammissibili. A tal fine vengono considerati tutti i mezzi di copertura finanziaria esenti da qualunque aiuto pubblico.
- 6.8 L'ammontare delle agevolazioni calcolato in via provvisoria viene rideterminato a conclusione del programma di investimenti, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e della verifica relativa al rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalla disciplina comunitaria.
- 6.9 Il *tasso di riferimento* applicato all'operazione è quello vigente alla data di arrivo della richiesta di intervento al *Gestore*.
- 6.10 Il tasso di contribuzione è pari al 100% del *tasso di riferimento*.
- 6.11 Sul finanziamento ammissibile è riconosciuto un **contributo agli interessi** pari al 100% del tasso di riferimento, ed è calcolato su un finanziamento standard di importo pari al costo ammissibile della macchina, con durata fissa di 7 anni, compreso un periodo di preammortamento non superiore a 2 anni (tranne che nel caso di leasing, per il quale non è previsto preammortamento) e rate semestrali a quota capitale costante, applicando il tasso di contribuzione effettivo semestrale posticipato al debito residuo, in corrispondenza di ciascuna scadenza del piano, con modalità 360/360.
- 6.11 bis Sul costo dell'investimento è riconosciuto, inoltre, un **contributo in conto capitale** pari al 30% delle spese ammesse.
- 6.11 ter Nel caso in cui programma preveda attività di sviluppo sperimentale è riconosciuto un contributo in conto capitale aggiuntivo del pari al 10% delle spese ammesse per lo sviluppo sperimentale;
- 6.11 quater Nel caso di finanziamenti garantiti, fino all'80%, mediante ricorso alla garanzia dei Confidi regionali, è riconosciuto un contributo aggiuntivo, a titolo "*de minimis*", a copertura degli oneri sostenuti per l'accesso alla garanzia medesima; il contributo è pari all'80% (nel limite massimo pari ad Euro 10.000,0) una tantum del costo sostenuto.
- 6.11 quinquies Nel caso di ricorso alla garanzia diretta (cogaranzia) al "Fondo Centrale di Garanzia", è riconosciuto un contributo aggiuntivo, a titolo "*de minimis*" di un ulteriore 1% quale una tantum da calcolare sul totale delle spese ammissibili.
- 6.12 In nessun caso l'importo del contributo per ogni singola richiesta di intervento può essere superiore alle intensità di aiuto massime consentite dalla vigente normativa europea

LEGGE 598/94, ART. 11

PIANO DI INVESTIMENTI SETTORE INDUSTRIALE (MANIFATTURIERO ed ESTRATTIVO)

- 6.13 Sono escluse dalle agevolazioni le imprese in difficoltà o in stato di liquidazione volontaria.
- 6.14 Sono escluse dalla concessione delle agevolazioni le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di precedenti decisioni della Commissione Europea che dichiarano un aiuto illegale o incompatibile con il mercato comune. Sono inoltre escluse, dal pagamento del contributo, le imprese per le quali detti ordini di recupero intervengano dopo la concessione delle agevolazioni.
- 6.15 Sono esclusi:
- aiuti ad attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;
 - aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto a prodotti d'importazione.
- 6.16 Per essere considerati ammissibili i costi di cui al punto 4.1 devono essere relativi ad investimenti tesi:
- a) alla creazione di un nuovo stabilimento, all'estensione di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi o alla trasformazione fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.
 - b) all'acquisizione degli attivi direttamente connessi ad uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito e gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente. Nel caso della successione commerciale di una piccola impresa in favore della famiglia del proprietario o dei proprietari originali o in favore di ex dipendenti, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente.
- 6.17 L'agevolazione non è cumulabile con altre agevolazioni contributive o finanziarie comunitarie, nazionali, regionali o locali dirette sullo stesso investimento.
- 6.18 Il contributo decorre:
- nel caso di finanziamento, dalla data di erogazione del 100% dell'importo finanziato ovvero agevolato;
 - nel caso di locazione finanziaria, dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna.
- 6.19 Il contributo è erogato all'impresa beneficiaria in unica soluzione in via anticipata, previa attualizzazione, per il tramite della Banca o della Società di leasing che ha effettuato l'operazione finanziaria, alla data di erogazione del finanziamento stesso.

LEGGE 598/94, ART. 11

PIANO DI INVESTIMENTI SETTORE INDUSTRIALE (MANIFATTURIERO ed ESTRATTIVO)

- 6.20 Le operazioni di attualizzazione avvengono utilizzando il *tasso di riferimento* in vigore il giorno di ricezione della richiesta di intervento da parte del *Gestore*.
- 6.21 costi connessi all'acquisizione di attivi in locazione possono essere presi in considerazione solo se il contratto di locazione ha la forma di leasing finanziario e comporta l'obbligo di acquisire l'attivo alla scadenza del contratto di locazione.
- 6.22 Il contributo per l'accesso alla garanzia è erogato all'impresa beneficiaria per il tramite della Banca o Intermediario, in unica soluzione, con valuta corrente.
- 6.23 La richiesta di erogazione deve pervenire a UniCredit MediCredito Centrale S.p.A. entro il termine di 12 mesi dalla data della delibera di concessione dell'agevolazione, ovvero dalla data di notifica dello scioglimento della riserva di copertura finanziaria, salvo proroga del termine di utilizzo. In caso contrario, l'agevolazione concessa decade d'ufficio.

7 PROCEDIMENTO

- 7.1 Il presente strumento è attuato con una procedura a sportello con apertura che verrà determinata dal Decreto Dirigenziale di attuazione dello strumento.
- 7.2 Le richieste di intervento devono essere presentate dalle Banche, Intermediari finanziari e Confidi Regionali ad UniCredit MedioCredito Centrale S.p.A. esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico disponibile all'indirizzo www.incentivi.mcc.it/calabria nei giorni di apertura dello sportello informatico.
- 7.3 La sospensione della ricezione delle richieste di intervento per la concessione delle agevolazioni di cui alla Legge 598/94 art.11 per "Investimenti" avverrà nel giorno in cui—sia accertato l'esaurimento delle disponibilità finanziarie previste dal Decreto Dirigenziale di attuazione.
- 7.4 Al verificarsi dell'esaurimento fondi, UniCredit MedioCredito Centrale S.p.A. pubblicherà sul proprio sito un avviso di chiusura a decorrere dal quale la procedura di invio telematico delle richieste di intervento sarà inibita.
- 7.5 Le domande presentate nel giorno in cui sia stato accertato l'esaurimento dei fondi, andranno a riparto.
- 7.6 In ogni caso, le domande presentate oltre le h. 24.00 del giorno in cui sia accertato l'esaurimento delle risorse disponibili saranno considerate improcedibili.
- 7.7 La data da prendere in considerazione ai fini dell'assegnazione del numero di posizione progressivo delle richieste è quella della ricezione della richiesta di intervento da parte del Gestore. La documentazione che perviene dopo le ore 24.00 è considerata pervenuta il primo giorno lavorativo bancario successivo. I termini di scadenza che cadono in un giorno di chiusura degli uffici si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo bancario successivo
- 7.8 La corrispondenza e la documentazione devono essere inoltrate al Gestore utilizzando modalità che forniscano la prova della data certa di ricezione delle singole richieste.

LEGGE 598/94, ART. 11

PIANO DI INVESTIMENTI SETTORE INDUSTRIALE (MANIFATTURIERO ed ESTRATTIVO)

- 7.9 Con riferimento alle richieste pervenute, il Gestore assegna un numero di posizione progressivo e comunica ai soggetti richiedenti, in forma scritta, entro 15 giorni lavorativi bancari dalla ricezione delle richieste, il numero di posizione assegnato e il responsabile dell'unità organizzativa competente, ovvero comunica l'improcedibilità.
- 7.10 Le richieste di intervento, complete delle informazioni antimafia, se necessarie, sono deliberate nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione o di completamento, entro il termine di 3 mesi dalla data di ricezione della richiesta o di completamento della stessa.
- 7.11 Qualora il Gestore nel corso dell'istruttoria richiedesse il completamento della documentazione prevista, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per la delibera del Gestore decorre dalla data in cui pervengono la documentazione, le rettifiche o integrazioni ovvero i dati o chiarimenti richiesti.
- 7.12 Le richieste decadono d'ufficio qualora la documentazione prevista nel modulo di richiesta d'intervento, le rettifiche o integrazioni ovvero i dati o i chiarimenti pervengano al Gestore oltre il termine di 3 mesi dalla data della richiesta del Gestore stesso.
- 7.13 Il Gestore comunica in forma scritta ai soggetti richiedenti ed ai soggetti beneficiari l'ammissione all'intervento, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta entro il termine di 15 giorni lavorativi bancari dalla data della delibera del Comitato.
- 7.14 Il Comitato, nel caso di carenza di fondi, può deliberare la concessione dei contributi con riserva, da erogare se e quando i relativi fondi saranno disponibili secondo l'ordine cronologico di ammissione con riserva. Le condizioni definitive dell'agevolazione sono quelle determinate al momento dell'adozione della delibera di concessione con riserva. A seguito della sopravvenuta disponibilità dei fondi, il contributo è corrisposto senza maggiorazione degli interessi. La concessione con riserva decade se lo scioglimento della riserva della copertura finanziaria non avviene entro il termine di due anni dalla data dell'originaria delibera.
- 7.15 La richiesta di erogazione deve essere inoltrata al Gestore dalla, banca o società di leasing, che ha effettuato l'operazione finanziaria finalizzata all'investimento oggetto dell'agevolazione. Il soggetto che presenta la richiesta di erogazione è comunque tenuto alla stipula della convenzione con il Gestore e subentra all'originario soggetto richiedente nel rapporto con il Gestore. Pertanto è tenuto a confermare la veridicità dei dati, dei documenti e delle informazioni fornite nel corso dell'istruttoria per la concessione dell'agevolazione da parte del predetto originario soggetto richiedente.
- 7.16 Le richieste di erogazione devono essere inoltrate al Gestore sul modulo predisposto, o su versione conforme ad esso, sottoscritto dal soggetto richiedente, compilato in ogni sua parte e completo della documentazione in esso indicata. Esse devono essere presentate una sola volta per operazione dopo la realizzazione dell'investimento.
- 7.17 Le richieste di erogazione devono pervenire al Gestore, a pena di decadenza dall'intervento, entro il termine di 12 mesi dalla data della delibera di concessione

LEGGE 598/94, ART. 11

PIANO DI INVESTIMENTI SETTORE INDUSTRIALE (MANIFATTURIERO ed ESTRATTIVO)

dell'agevolazione, ovvero dalla data di notifica dello scioglimento della riserva di copertura finanziaria.

- 7.18 Il Gestore, nel corso della verifica sulla rendicontazione, può richiedere il completamento della documentazione prevista, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erranee o incomplete, ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'erogazione del contributo. L'agevolazione concessa decade d'ufficio qualora la documentazione prevista nel modulo di richiesta di erogazione, le rettifiche o integrazioni ovvero i dati o i chiarimenti pervengano al Gestore oltre il termine di 3 mesi dalla data della richiesta del Gestore stesso.
- 7.19 Il contributo è accreditato in unica soluzione al soggetto che ha presentato richiesta di erogazione, tenuto conto delle disponibilità di tesoreria. In nessun caso l'importo erogato potrà eccedere il contributo deliberato.
- 7.20 Il contributo è bonificato all'impresa beneficiaria per il tramite del soggetto che ha richiesto l'erogazione, che provvede ad accreditarlo all'impresa stessa con valuta pari a quella applicata dal Gestore.

8 VARIAZIONI

- 8.1 Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente al Gestore ogni variazione che comporti modifiche nella titolarità o proprietà dell'impresa beneficiaria, assoggettamento delle medesime a procedure di tipo concorsuale, procedimenti penali nei confronti dei titolari, soci nel caso di società di persone ovvero amministratori, nonché di ogni altro fatto ritenuto rilevante sull'andamento dell'impresa beneficiaria.

9 REVOCA DEL CONTRIBUTO

- 9.1 Il contributo è revocato nei casi di:
- a. risoluzione del contratto di compravendita o di locazione finanziaria (*a seguito di insolvenza*);
 - b. cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria nei 5 anni successivi alla data di realizzazione dell'investimento;
 - c. assoggettamento dell'impresa beneficiaria a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa nei 5 anni successivi alla data di realizzazione dell'investimento;
 - d. mancato rispetto delle limitazioni previste dal presente regolamento;
 - e. contributi concessi sulla base di notizie, dichiarazioni, documenti e/o dati falsi, inesatti o reticenti;

LEGGE 598/94, ART. 11

PIANO DI INVESTIMENTI SETTORE INDUSTRIALE (MANIFATTURIERO ed ESTRATTIVO)

- f. alienazione, cessione, distrazione, delocalizzazione in altra Regione degli investimenti oggetto dell'agevolazione nei 5 anni successivi alla data di realizzazione degli stessi; nel caso in cui gli investimenti siano ceduti nell'ambito di operazioni di cessione d'azienda o di ramo d'azienda il contributo è revocato se l'impresa beneficiaria non ha cessato l'attività per l'esercizio della quale sono stati acquisiti i beni agevolati e se l'impresa cessionaria non sia in possesso dei previsti requisiti soggettivi di ammissibilità;
 - g. inadempimento dell'obbligo, di cui art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, di applicare nei confronti dei lavoratori condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle categorie e delle zone, salvo specifici casi previsti da leggi, e di applicare la normativa per la salvaguardia della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - h. mancata conservazione od esibizione, da parte dell'impresa beneficiaria, della documentazione riguardante i beni agevolati per un periodo di anni 10 dalla data di concessione dell'intervento; impedimento o impossibilità, da parte dei soggetti autorizzati al controllo, ad effettuare visite ispettive in loco presso l'impresa beneficiaria per atti e fatti imputabili alla stessa;
 - i. mancato esercizio dell'opzione di riscatto nel caso di acquisizione dei macchinari in leasing;
 - j. mancato utilizzo di un importo superiore al 50% del finanziamento deliberato o agevolato, entro il termine massimo previsto dall'art. 6.23;
 - k. mancata destinazione del finanziamento agli scopi previsti dalla legge e riportati nella presente scheda
- 9.2 I contributi revocati sono restituiti dall'impresa beneficiaria maggiorati del tasso di interesse pari al Tasso fissato periodicamente dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (già TUR) vigente alla data della loro erogazione – maggiorato di 5 punti - per il periodo intercorrente tra le valute di erogazione dei contributi medesimi e quella di effettivo accredito al Gestore.

10. PROCEDIMENTO DI REVOCA

- 10.1 Ricevuta notizia di circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca del contributo il Gestore - in attuazione degli articoli 7 ed 8 della legge n. 241/90 nonché della l. r. n. 8/91 - comunica agli interessati l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso; all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento; all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

LEGGE 598/94, ART. 11

PIANO DI INVESTIMENTI SETTORE INDUSTRIALE (MANIFATTURIERO ed ESTRATTIVO)

- 10.2 Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, gli interessati possono presentare al Gestore scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione.
- 10.3 Gli uffici del Gestore esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.
- 10.4 Entro novanta giorni dalla predetta comunicazione, esaminate le risultanze istruttorie, il Comitato, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, adotta il provvedimento di archiviazione del quale viene data comunicazione ai soggetti interessati.
- 10.5 Qualora, invece, il Comitato ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, determina, con provvedimento motivato, la revoca dei contributi e le eventuali somme dovute a titolo di sanzione; in seguito, gli uffici comunicano ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento, unitamente a quanto dovuto per le spese postali.
- 10.6 Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, il Gestore provvederà all'iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti, degli interessi e delle eventuali sanzioni ai sensi del comma 5 dell'art. 9 del decreto legislativo n. 123/1998.

11 ISPEZIONI E CONTROLLI

- 11.1 Il Gestore su indicazione della Regione Calabria, può effettuare controlli documentali presso l'impresa beneficiaria allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dal presente regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.
- 11.2 I soggetti richiedenti e i soggetti beneficiari sono tenuti a conservare a disposizione del Gestore ogni documento e attestazione predisposti ai fini della concessione delle agevolazioni per un periodo di anni 10 dalla data di concessione dell'intervento.
- 11.3 Il termine per la conclusione del procedimento di verifica è fissato in 180 giorni dalla data di avvio dell'attività ispettiva.
- 11.4 Il Gestore, ai fini dello svolgimento dell'attività di monitoraggio trasmette all'Amministrazione Regionale competente copia della documentazione acquisita in ordine alle operazioni oggetto di controllo.